

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 914

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI, SERVELLO**

Istituzione della facoltà di giornalismo presso le università statali

*Presentata il 2 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge sottoponiamo al vostro giudizio l'opportunità di istituire la facoltà di giornalismo, nelle nostre università.

Il motivo di questa iniziativa risiede nell'importanza sempre crescente che la professione di giornalista ha assunto nell'informare l'opinione pubblica, specialmente con il sempre più massiccio affermarsi delle comunicazioni di massa, che con gli ulteriori sviluppi della tecnologia porterà il giornale stampato direttamente nelle nostre case.

Non a torto il giornalismo è stato definito il « quarto potere » ed anche un non approfondito esame rende evidente la incidenza di questo essenziale mezzo di comunicazione nelle vicende quotidiane, dal campo politico a quello finanziario, econo-

mico, sociale, giudiziario, ed anche strettamente individuale, esaltando ed abbattendo qualsiasi persona, dal divo dello sport, dello spettacolo, all'uomo d'affari, al *manager*, ai Ministri, ai Capi di Stato.

Attualmente i detentori di questo immenso potere sono persone che arrivano alla professione dalla pratica, dal tirocinio, via via affinandosi attraverso successi ed insuccessi.

Non intendiamo in alcun modo interferire sulla « libera concorrenza » fra giornalisti e giornalisti, ma riteniamo opportuno che coloro i quali si affacciano al tirocinio abbiano già una preparazione di base ad alto livello, come può e deve essere quella di un corso universitario quadriennale.

Resti però inteso che tutti coloro che si laureeranno in giornalismo e consegu-

ranno il titolo di dottore, non per questo saranno abilitati alla professione.

Conseguita la laurea, infatti, dovranno svolgere due anni di pratica e, solo in presenza di un giudizio positivo potranno chiedere l'iscrizione nell'albo, condizione essenziale per poter esercitare la professione.

Già da tempo è stata avvertita la necessità di dare una specifica preparazione ai giovani che intendono avviarsi a questa professione, e sono sorte, per iniziativa privata o di gruppi, le « scuole » di giornalismo, ciascuna con una propria struttura, con diversa durata dei corsi, con piani di studio non sempre collimanti. Alcune « scuole » sono state elevate ad « ente morale », altre si denominano « istituti superiori »: tutto ciò sta a dimostrare la opportunità della creazione di una facoltà di giornalismo.

Nella nostra proposta prevediamo un corso quadriennale, che, dopo un piano di studi comune nei primi due anni, si scinde in due indirizzi: giornalismo della carta stampata, e quello dei mezzi audiovisivi.

Il piano di studi comprende nel primo biennio tredici insegnamenti fondamentali, comuni ai due indirizzi. Per il secondo biennio e per ciascun indirizzo sono previsti otto insegnamenti fondamentali, di cui due tecnico-pratici, e quattro complementari per un complesso obbligatorio di venticinque esami oltre l'esame di laurea.

Per la realizzazione di questo progetto si delega il Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica a determinare con propri decreti:

a) il numero delle facoltà da istituire presso le università statali, tenendo conto, per la scelta delle sedi, dell'ordinamento regionale dello Stato;

b) stabilire per il primo corso di laurea il piano di studi dei quattro anni;

c) stabilire annualmente il numero dei posti per ciascun corso di laurea;

d) fissare il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati da mettere a concorso, anche per le discipline tecnico-pratiche;

e) utilizzare al massimo, specialmente per il primo corso di laurea il personale docente presso le attuali scuole di giornalismo che hanno un piano di studi (materie e durata quadriennale) analogo o affine a quello della nuova facoltà.

La presente proposta di legge prevede anche che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prima di emanare i decreti considerati alle lettere a), b) e c) debba sentire, oltre gli altri organi dello Stato, istituzionalmente competenti, anche la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per un opportuno e doveroso collegamento.

Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro giudizio questa proposta di legge e, con la vostra collaborazione critica, ne auspichiamo l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, presso almeno tre università statali, determinate con uno o più decreti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è istituita la facoltà di giornalismo.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella sua determinazione di cui al comma 1, tiene conto dell'ordinamento regionale dello Stato.

3. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in giornalismo.

## ART. 2.

1. Il corso di laurea in giornalismo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale dei giornalisti, degli organi di informazione a stampa e dei mezzi audiovisivi, al fine di fornire ai giovani una specifica preparazione scientifica, culturale, sociologica e tecnica per l'esercizio della professione.

## ART. 3.

1. Alla facoltà di giornalismo possono accedere coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

2. L'ammissione ai corsi ha luogo nel numero di posti annualmente determinato per ciascuna facoltà con decreto del Mini-

stro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, secondo le modalità previste dal piano triennale dell'università.

ART. 4.

1. Il corso di laurea in giornalismo ha durata quadriennale e si distingue in due indirizzi: giornalismo della carta stampata e giornalismo dei mezzi audiovisivi.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea, che consiste nella dissertazione di una tesi su argomento scelto dal candidato fra le materie comprese nel piano di studi, lo studente deve aver seguito l'intero corso quadriennale e superato i relativi esami.

ART. 5.

1. Coloro i quali hanno superato l'esame di laurea conseguono il titolo di dottore in giornalismo. L'abilitazione alla professione ha luogo esclusivamente con l'iscrizione nell'albo nazionale dei giornalisti.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo nazionale dei giornalisti, occorre che i laureati abbiano svolto due anni di pratica presso un'azienda editoriale o un ente audiovisivo. I periodi parziali di pratica presso un'azienda della carta stampata o un ente audiovisivo possono essere sommati fra loro al fine del raggiungimento dei due anni, purché fra l'uno e l'altro periodo l'intervallo non sia superiore a tre mesi. Ogni periodo valutabile deve avere una continuità di almeno quattro mesi.

ART. 6.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'anno di prima attuazione della presente legge, determina, con propri decreti, il numero dei posti e delle materie del piano di studi del corso di laurea, d'intesa col Consiglio

universitario nazionale (CUN) e con la presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

ART. 7.

1. In relazione al piano di studi di cui all'articolo 10, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, è fissato il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati da mettere a concorso.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, può autorizzare controlli con il personale docente nelle varie scuole private di giornalismo ed in particolare quelle che per durata dei corsi e per il piano di studi seguito risultino più affini alle strutture didattiche della facoltà di giornalismo.

ART. 8.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono istituite le cattedre relative all'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche ed è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati di discipline tecnico-pratiche da mettere a concorso.

2. All'espletamento del concorso per l'assegnazione delle cattedre, di cui al comma 1, si provvede a partire dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. Per lo stato giuridico ed economico dei docenti di cui agli articoli 7 e 8, si applicano le norme in vigore per il personale docente universitario.

## ART. 10.

1. Le materie ed il piano di studi per il corso di laurea in giornalismo, successivo al primo, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del CUN e della presidenza nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il piano di studi deve comprendere almeno tredici insegnamenti fondamentali comuni agli indirizzi del giornalismo della carta stampata e dei mezzi audiovisivi, otto insegnamenti fondamentali nell'indirizzo prescelto di cui due tecnico-pratici, quattro insegnamenti complementari nell'indirizzo prescelto, per un totale di venticinque materie d'esame.

## ART. 11.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui è inserito, a partire dall'anno accademico 1992-1993, in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.